

SANFILIPPO GIUSEPPE, MESSINA SIMONA, PALMERI ANDREA,
D'ALBERTO SONIA M.A., CURCURACI ANDREA, GERACI DIEGO

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: UN CASO DI NOSTRA OSSERVAZIONE PERITALE

Introduzione

L'amministrazione di sostegno è una figura nuova nel nostro ordinamento istituita con la Legge numero 6 del 9 gennaio 2004, al fine di tutelare le persone che, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessitano comunque di ricorrere all'**interdizione** o all'**inabilitazione**. Rappresenta un grande conquista sociale perché fornisce una diversa concezione degli interventi nei confronti delle persone con disabilità. L'amministratore di sostegno provvede dunque a tutelare i bisogni di persone non autonome, ovvero che si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di non potere provvedervi (anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi, ecc.). Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro. La finalità principale dell'istituto AdS è quella di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità e può anche tradursi nella istituzione di una persona che accompagna le scelte esistenziali del beneficiario senza limitarne il pieno esercizio dei diritti in ogni ambito della vita civile e le medesime opportunità previste dalla Costituzione Italiana.

L'amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare sotto esplicita richiesta del beneficiario e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito (coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il

quarto grado). Qualora non fossero disponibili i parenti possono esercitare ruolo di amministratori di sostegno persone appositamente iscritte in particolari liste comunali. La persona che necessita di questa particolare forma di assistenza può inoltrare richiesta al giudice tutelare il quale entro sessanta giorni provvederà alla nomina dell'amministratore con decreto immediatamente esecutivo. Inoltre, possono chiedere l'intervento dell'amministratore di sostegno anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali, qualora siano a conoscenza di casi di persone che necessitano di tale provvedimento, previo avviso al pubblico ministero. La nomina dell'amministratore di sostegno non prevede che il beneficiario sia interdetto o inabilitato e dunque il titolare della prestazione non perde la capacità di agire ovvero la capacità di compiere atti giuridicamente rilevanti e mantiene inoltre, il pieno possesso del principio dell'autodeterminazione.

La nomina dell'amministratore di sostegno dura dieci anni, ma può essere rinnovato e può durare per tutta la vita potendo essere però revocata in ogni momento dalla persona interessata. In tutti i casi, i poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati nei registri di stato civile per consentire il controllo sul suo operato. Al fine di meglio chiarire la posizione del beneficiario è opportuno definire il concetto giuridico di **Interdizione e Inabilitazione** ribadendo ancora una volta che il soggetto che usufruisce dell'amministratore di sostegno non viene né interdetto né inabilitato.

L'interdizione è una forma di tutela della persona prevista dal codice civile con la quale un soggetto perde, temporaneamente o per sempre la capacità di agire ossia la possibilità di compiere atti giuridicamente rilevanti. L'art. 414 cc specifica le persone che devono essere interdette: *il maggiore di età o il minore emancipato i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi ... l'interdizione comporta la perdita della capacità di agire.* La persona interdetta per infermità di mente non può contrarre matrimonio, non può stipulare contratti non può prestare consenso valido all'atto medico, non può più gestire il proprio patrimonio. La possibilità di esercitare i propri diritti verrà trasferita ad un tutore nominato dal giudice.

L'inabilitazione è una forma di tutela della persona prevista dal art. 415 c.c. le persone che possono essere inabilite sono: *il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da dar luogo all'interdizione. Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di sostanza stupefacenti, espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il*

sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salvo l'applicazione dell'art 414 (interdizione) quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. In definitiva, come nel codice penale è prevista l'esclusione assoluta dell'imputabilità per vizio totale di mente e l'esclusione parziale di essa per vizio parziale di mente, analogamente, il codice civile prevede la perdita totale della capacità di agire ovvero l'interdizione e la perdita parziale di essa ovvero l'inabilitazione che dunque resta un provvedimento di tutela di minore gravità. All'inabilitato viene assegnato un curatore che lo deve guidare nel compimento di atti giuridici eccedenti l'ordinaria amministrazione, che egli non può compiere da solo. L'inabilitato può contrarre matrimonio, può redigere testamento. La persona che necessita dell'amministratore di sostegno non versa nelle condizioni tipiche dell'interdizione o dell'inabilitazione per cui mantiene intatta la capacità di agire che invece è parzialmente perduta nell'inabilitato e totalmente perduta nell'interdetto. Si tratta dunque di una nuova figura che affianca, e non sostituisce, le tradizionali forme di tutela giuridica dell'interdizione e dell'inabilitazione. L'istituto dell'amministratore di sostegno, rispettando in pieno la capacità di agire del beneficiario è una figura di aiuto che tra le altre cose, mira a garantire una soddisfacente qualità di vita del beneficiario stesso.

La legge prevede che il beneficiario conservi sempre la piena capacità di agire per il compimento di alcuni atti della vita quotidiana e che continui ad essere titolare del potere di compiere, in via autonoma, tutti gli atti non demandati all'Amministratore di Sostegno. Si tratta di una misura di protezione che deve tenere conto della persona in quanto tale, valorizzandone le capacità: deve essere quindi fondata su un progetto di vita personalizzato¹. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice.

¹ La sentenza della corte di Cassazione numero **13584 del 12/06/2006** espressamente recita: "...l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto ..."

Caso di nostra osservazione

Riportiamo in sintesi un caso di nostra osservazione peritale. Il Giudice di un tribunale isolano ci incaricava di redigere, perizia medico legale per accertare, *la ricorrenza delle condizioni previste dall' art. 404 cc per potersi fare luogo alla nomina di un amministratore di sostegno*, in persona di una donna di anni 70 esente da patologie psichiatriche che ne compromettono la capacità di intendere e di volere. A tal fine, oltre ad esaminare la documentazione clinica, abbiamo sottoposto visita e colloquio medico legale la periziata presso l'ambulatorio dell' istituto di Medicina Legale in Catania.

Elementi di giudizio

Dalla Documentazione sanitaria esaminata, si evince la presenza di 2 gravi patologie: la neurofibromatosi nodulare cutanea diffusa al tronco al capo ed agli arti, tracoma bilaterale agli occhi insorto nell'infanzia, guarito con deficit visivo in entrambi gli occhi. Tali patologie hanno avuto pesanti ripercussioni nella vita di relazione della periziata. Infatti, proprio a causa della suddette patologie abbandonò la scuola precocemente (2° elementare). Contemporaneamente iniziò un ritiro sociale rinunciando a qualsiasi relazione con i coetanei, dedicandosi nell'ambito domestico, alla cura della casa e al ricamo a tombolo. Anche i rapporti interpersonali con i familiari non superarono la soglia della formalità. La periziata è primogenita di due sorelle. I rapporti con l'unica sorella si interruppero a causa del trasferimento di quest'ultima in un Paese estero per motivi di lavoro. Deceduti i genitori, da alcuni anni, convive con una coppia di ipovedenti sposati. Da circa 15 anni è stata diagnosticato il morbo di Parkinson in attuale fase di buon compenso clinico ed in trattamento farmacologico.

La periziata si presenta a visita medico legale decorosamente abbigliata, curata nell'igiene personale, orientata nello spazio e nel tempo, consapevole dell'oggetto del colloquio. Si dispone con atteggiamento collaborante, presenta un eloquio grammatico e strutturato. Non presenta deficit della memoria, l'attenzione è valida, il tono dell'umore è eutimico. Buone appaiono le condizioni generali, di nutrizione e sanguinificazione; struttura ossea regolare masse muscolari ipotrofiche e normotoniche, tessuto adiposo sufficientemente rappresentato, escrescenze cutanee diffuse su tutto il corpo (neurofibromatosi nodulare cutanea) deambula a passo sufficiente ampio per età (parkinsonismo).

La periziata riferisce di essere vissuta nell'ambito ristretto della sua

famiglia e di avere fatto nel tempo scelte dolorose che hanno penalizzato fortemente i contatti giovanili con i coetanei, privandosi di relazioni amoroze e della realizzazione di una propria famiglia a causa delle patologie di cui soffre a partire dall'infanzia. Ha ripiegato svolgendo la funzione di figlia di famiglia, senza responsabilità nella conduzione della casa, che invece era affidata alla madre anziana. L'unica attività possibile l'ha svolta, sempre nell'ambito familiare, come artigiana ricamatrice di "tombolo". Lamenta il suo desiderio di attenzione, approvazione e coinvolgimento da parte della famiglia. Tale mancanza di attenzioni si sono poi ulteriormente accentuate con la morte della madre e con il trasferimento della sorella più piccola all'estero. Pertanto la periziata si mostra sensibile a comportamenti di attenzione ed assistenza nei suoi confronti con atteggiamento di guida paterna messi in atto da soggetti in buona fede o con dolo. Non vi è motivo che la signora debba privarsi di questi atteggiamenti gratificanti che rendono la sua vita più serena e dunque qualitativamente migliore. Tuttavia, la periziata sia per l'età sia per questo bisogno di attenzioni e di affetto si dimostra vulnerabile e facile oggetto di fenomeni di circonvensione a causa d'incapacità naturale a discernere le attenzioni spontanee da quelle dolose. La signora attualmente convive con una coppia di pari età ma abbastanza autosufficienti ed entrambi la accudiscono al pari di una figlia. Tale, infatti è sempre stata e dunque continua ad esserlo all'età di 70 anni.

La richiesta della Procura della Repubblica, appare adeguata alla situazione in quanto permette che la nuova figura dell'amministratore di sostegno si ponga a guida e protezione della paziente negli atti quotidiani *"senza in alcun modo pregiudicare la personalità dell'anziano, che non viene recluso dal consorzio civile, sicché le sue residue energie psico-fisiche non vengano mortificate ma sviluppate e salvaguardate"*².

La figura dell'amministratore di sostegno in questo caso appare adeguata per la capacità di interagire con discrezione nell'ordinario quotidiano rispondendo alle necessità del paziente e sempre sotto il controllo del Giudice Tutelare. La stessa periziata chiedeva, inoltre, che a svolgere questa funzione sia uno dei coniugi che in effetti già svolge questa funzione di protezione ed assistenza e questo avverrebbe senza ulteriore aggravio economico in quanto la signora, a suo dire, partecipa già alle spese del sostentamento domestico.

²Tribunale di Modena, 24 febbraio 2005, cit.

Conclusioni

In armonia ai quesiti posti dal Giudice è possibile affermare quanto segue: la periziata presenta una incapacità naturale nei rapporti interpersonali con soggetti che le prestano attenzione e assistenza che vicariano la guida paterna. La periziata è esente da patologia psichiatrica, la capacità di intendere è conservata, la capacità di volere è normale per gli atti quotidiani della vita: tuttavia la capacità di volere risulta inficiata dal vissuto che è condizionante in occasione specifiche. La figura dell'amministratore di sostegno in questo caso appare adeguata per la capacità di interagire con discrezione nell'ordinario quotidiano della periziata stessa.

RIASSUNTO

L'AdS è una figura giuridica introdotta dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004 per la prima volta nell'ordinamento italiano con l'obiettivo di affiancare una persona la cui capacità di agire è limitata o compromessa. Ha la funzione di tutelare *le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.*

SUMMARY

AS is a legal introduced by Law No. 6 of 9 January 2004 for the first time in Italian law with the purpose of accompanying a person whose capacity to act is limited or compromised. Its function is to protect... *the people without all or part of autonomy, with the least possible limitation of the capacity to act.*

BIBLIOGRAFIA

- BONILINI G., TOMMASEO F. Titolo dell'amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, Giuffrè, 2008.
CASSANO G. L'amministrazione di sostegno nella giurisprudenza, Maggioli Editore, 2008.
Cassazione sez I civile SENTENZA 12 giugno 2006, n. 13584 – (2952).
CHIZZINI A., BONILINI G. L'amministrazione di sostegno, Cedam Editore,

Sanfilippo G., Messina S., Palmeri A., D'Alberto S.M.A., Curcuraci A., Geraci D.

Seconda Edizione, aggiornata e ampliata, 2007.

Corte Costituzionale sentenza n. 184 del 1986.

CUOMO N. L'emozione di conoscere, "Askesis", anno III, n. 8

NAPOLI VITO E. L'amministrazione di sostegno. Trattato teorico-pratico di diritto privato, CEDAM, 2009.

TAGLIAFERRI C. L'amministrazione di sostegno nell'interpretazione della giurisprudenza, Editore La Tribuna (collana Tribuna Juris), 2010.

TURCO A. L'amministrazione di sostegno, Editore Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.